

Pubblicato il 18/07/2019

**N. 00441/2019 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00254/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Domenico Alemanni, Elisabetta Fuso, Cosetta Gorgoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, Antonio Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Cutrofiano non costituito in giudizio;

Asl Lecce, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Scarcella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Bricolage di Francesco Diso, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza del Comune di Cutrofiano n. 89 del 19 dicembre 2018, prot. n. 15620, comunicata il 20 dicembre 2018;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati il 19\6\2019 :

- del parere dell'Asl di Lecce prot. n. 81011 del 30.5.2019
- della nota del Comune di Cutrofiano del 4.6.2019
- dell'ordinanza del Comune di Cutrofiano n. 89 del 19 dicembre 2018 , prot. n. 15620 , comunicata il 20 dicembre 2018
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Visto il permesso di costruire n. 4948 dell'8 ottobre 2007, con il quale il Comune di Cutrofiano ha autorizzato il sig. Alemanni in qualità di amministratore unico di "Lavinall S.r.l." a realizzare due abitazioni e due locali commerciali;

Visto il permesso di costruire n. 4948/2007;

Atteso che gli odierni esponenti hanno presentato delle varianti al progetto, comunicando altresì, a seguito di parere della Asl, che detta area avrebbe avuto un utilizzo pedonale;

Rilevato che il Comune, dopo aver riscontrato che l'area in esame veniva comunque utilizzata come parcheggio aperto al pubblico, con ordinanza n. 89 del 19 dicembre 2018 ha ordinato l'immediato ripristino della zona pedonale inibendo qualsiasi accesso a mezzi di ogni genere all'interno dell'area ubicata tra via Colombo, via Foggia e via Siracusa;

Vista la domanda di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 T.U. presentata dagli esponenti in data 18 febbraio 2019;

Visto il ricorso avverso il predetto provvedimento n. 89/2018, notificato il 18 febbraio 2019;

Vista l'ordinanza n. 177 del 20 marzo 2019 con la quale è stata accolta la misura cautelare richiesta "Ritenuto che per la natura delle questioni poste - le quali richiedono una valutazione 'piena' e una decisione non interinale - le esigenze del ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito";

Atteso che nelle more è stato emesso il provvedimento n. 6633 del 5 giugno 2019 con il quale è stata archiviata l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. presentata dagli esponenti;

Vista l'istanza di rinvio versata in atti ai fine della proposizione del ricorso per motivi aggiunti avverso quest'ultimo provvedimento;

Visto il ricorso per motivi aggiunti e la nuova istanza cautelare ivi formulata;

Vista la memoria di costituzione della ASL di Lecce;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* spiegato dalla Ditta individuale Bricolage di Francesco Diso;

Ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e richiedendo le questioni poste con il ricorso ulteriori approfondimenti, gli effetti degli atti impugnati debbono essere interinalmente sospesi apparendo meritevole di favorevole considerazione sul piano cautelare la pretesa fatta valere;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 gennaio 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Ferrazzoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Pasca**

**IL SEGRETARIO**